

IL TRAIL RUNNING E LE RESPONSABILITA'

Il diritto penale e il trail running.

Possibili profili penali.

Dr. Riccardo Crucioli, Giudice penale Tribunale di Genova



Prima di tutto.

Non vorrei annoiare la platea.

Teoria necessaria per passare consapevolmente a parlare della pratica.

Ma... fin sa subito effetto rimando a:

- <https://itra.run/Info/SafetyGuidelines>
- https://www.fidal.it/upload/files/GGG/NormeTecniche/GGG_RTI_2022.pdf

Così, quando mi direte che esagero nell'indicare gli adempimenti necessari per organizzare correttamente le gare di trail ed evitare così di incorrere in eventuali imputazioni, avrete modo di capire che ... non esagero affatto.




Perché si parla di diritto penale nello sport.

L'ordinamento sportivo aspira ad essere slegato dal diritto «ordinario»; ma non potrà mai essere così. Le norme penali hanno valore anche all'interno dell'attività umana che si estrinseca nello sport.

Le regole di disciplina sportiva costituiscono un insieme separato ed autonomo rispetto a quelle del diritto penale, che si muovono su di un piano diverso e distinto.

Certamente lo sport ha alcune peculiarità, delle quali l'ordinamento statale tiene conto dal punto di vista sia "amministrativo" sia civile e penale.




La scriminante sportiva.

I rapporti tra lo sport e il diritto penale riguardano usualmente la c.d. «scriminante sportiva». La domanda alla quale si vuole dare risposta è: le lesioni causate ad uno sportivo nel corso dell'attività, sono (o possono essere) reato?

Se un calciatore sferra un calcio ad un avversario durante un'azione di gioco, e gli provoca una lesione, risposte del delitto di lesioni (dolose o colpose)?

La risposta è stata data dalla Cassazione con alcune recenti sentenze, che dettagliano le regole sulla base delle quali si può (o si deve) ritenere esistente il delitto di lesioni o di omicidio, anche all'interno dell'ambito sportivo.

Riassumendo: valgono le regole ordinarie.



Perché ci interessa?

Il nostro non è uno sport di contatto. Non è box, non è neppure calcio o pallacanestro.

Ma è sport. E' attività che si estrinseca in un ambiente particolare (vedremo in che senso). E' allora ben possibile che nel corso del trail run si verifichino eventi dannosi per il partecipante.

Tali eventi non derivano certamente dal contatto/scontro/interazione con altri atleti, ma dalla stessa natura dell'attività svolta.

Molto banalmente: la caduta in un burrone, la perdita dell'orientamento, la fuoriuscita dal sentiero o dall'area prescelta, la mancanza di soccorsi.



Perché le regole sono le stesse.

La «vicenda giuridica» della scriminante sportiva interessa, allora, perché dimostra che le regole giuridiche che presiedono alla responsabilità per tali eventi (non di contatto) sono in realtà le stesse che valgono per il diritto penale «ordinario».

Con alcuni «aggiustamenti», che tengono conto del particolare ambito nel quale ci muoviamo.

Oggi parleremo allora di:

- chi risponde (e perché ne risponde) delle lesioni e degli omicidi (colposi) durante le attività sportive del trail run;
- quali sono gli eventi che possono essere posti a carico dell'organizzatore o comunque del «garante»;
- quali sono le regole «particolari» degli sport definibili come estremi.



Cassazione 3284 del 21.10.2021

L'attività sportiva è attività lecita e regolata dalla normazione di ciascun specifico settore disciplinare, anche con riferimento al livello agonistico più o meno elevato. La partecipazione all'attività comporta da parte dell'atleta l'accettazione della regola sportiva e del rischio ad essa connesso, ma non implica di per sé l'accettazione della lesione dell'integrità fisica che scaturisca dall'azione dolosa altrui, ancorchè interna al gioco, o quella conseguente all'azione dell'antagonista che sia colposamente cagionata.

Occorre rifarsi alle regole ordinarie sulla colpevolezza colposa, individuando la regola cautelare che presidia l'attività, concentrandosi sulla doverosità della condotta richiesta, in cui rientra la condotta prudente, perita, non negligente.



Cosa vuol dire?

Vuol dire che in ogni sport è presente un rischio, che può essere più o meno intenso.

Che ogni sportivo, partecipando o meno ad un'attività organizzata, accetta la possibilità che si verifichi un danno alla sua integrità fisica.

Che questa accettazione del rischio non significa però automaticamente che qualunque lesione sia accettata dallo sportivo.

Che, in buona sostanza, il diritto penale interviene quando la lesione eccede il limite che lo sportivo ha accettato.

Il problema, dunque, è individuare quel limite.



Come si individua il limite.

A seconda del tipo di attività, del tipo di atleta, del tipo di gara. Gli agonisti non sono gli amatori; gli adolescenti non sono i master; la gara di qualificazione per le olimpiadi non è la gara dell'associazione.

Per ogni tipo di gara (se gara c'è) si individua quale è la soglia del rischio accettato dall'atleta che partecipa.

Per ciascun contesto indicato, i singoli atleti faranno **AFFIDAMENTO** su atti degli avversari o degli organizzatori aventi caratteristiche e intensità diverse, cui potrà conseguire l'operatività di una diversa regola cautelare pertinente alla situazione sportiva obiettivamente acclarata (cfr anche Cass. 8609 del 28.10.2021).




AFFIDAMENTO!

In sostanza lo sportivo che partecipa ad una gara o ad una attività organizzata, si AFFIDA agli organizzatori e si aspetta che l'attività sia svolta in sicurezza. Si attende, cioè, che alcuni rischi "tipici" dell'attività siano neutralizzati o almeno affrontati in modo coscienzioso da chi ha preparato il percorso, il campo gara, il tracciato (circuito, discesa, salita, ecc).

È tutto qui.

Questo è il limite ed al tempo stesso il fondamento della responsabilità degli organizzatori degli eventi sportivi: fare in modo che i rischi tipici dell'attività sportiva, in rapporto alla tipologia di partecipanti all'evento, siano il più possibile mitigati.



Rischi prevedibili.

Ogni attività sportiva contiene rischi: persino il tennis (distorsioni, colpi dalla pallina o dalla racchetta del compagno) o gli "sport senza contatto".

Persino i "nostri" sport, come la corsa soprattutto se in "territorio aperto" (lo vedremo tra poco).

Chi organizza le gare o le manifestazioni deve esserne consapevole: l'osservanza delle regole cautelari esonera da responsabilità per i RISCHI PREVEDIBILI (ma non prevenibili) solo se l'agente abbia **rigorosamente rispettato le regole cautelari** anche se non è stato possibile evitare il verificarsi dell'evento (Cass. 28.04.2010 n. 20595)




Rafforzamento delle regole di cautela.

Ad una maggiore pericolosità dello sport corrisponde un rafforzamento dell'obbligo di osservare le regole di cautela.

L'osservanza delle regole cautelari esonera da responsabilità per i rischi prevedibili – ma non prevenibili – solo se l'agente abbia rigorosamente rispettato le regole cautelari. Solo in caso di rigorosa osservanza di tali regole il rischio potrà ritenersi effettivamente consentito per quella parte del rischio che non può essere eliminato.

Chi partecipa ad un'attività sportiva pericolosa si affida al gestore/organizzatore per affrontare il pericolo ineliminabile ed insito, inevitabilmente, nell'attività medesima.



Quali rischi accetta chi partecipa al trail run o all'orienteering?

A questo punto viene lecito chiedersi quali sono i pericoli per uno sport che non è mai "di contatto" e che si svolge in territorio aperto. Poi vedremo chi ne risponde, ma prima bisogna chiedersi quali sono le "aree di rischio gestito".

Chi partecipa ad una gara "sui monti" o "in campagna", per una lunga durata, **accetta** di:

- passare tanto tempo in territori non antropizzati;
- doversi orientare in territori talvolta privi di segnali o segnalazioni;
- non avere sempre con sé cibo o acqua;
- potersi imbattere in animali o in terreni non agevoli;
- procurarsi possibili infortuni;
- sottoporre il proprio fisico a stress emotivi e fisici.



In cosa si affida chi partecipa al trail run?

Nel contempo, però, chi partecipa a gare o attività organizzate di trail run, si aspetta dagli organizzatori (id est: si affida agli organizzatori) che:

- il tracciato di gara o la mappa fornita siano corrette;
- i pericoli geomorfologici siano segnalati;
- sia presente una vigilanza medica predisposta per fronteggiare ogni e qualunque infortunio in modo adeguato ed in tempi ragionevoli;
- siano predisposti stazioni di rifornimento (i cosiddetti ristori) se è indicata per i partecipanti la "semi autonomia";
- siano fornite informazioni adeguate in ordine al meteo, alla tipologia di abbigliamento e di soccorsi disponibili anche per i ritirati;
- eventuali punti pericolosi od esposti siano segnalati e messi in sicurezza.



Affidamento = fonte di responsabilità.

Queste ultime, e cioè le situazioni nelle quali il partecipante si affida agli organizzatori, sono le fonti della responsabilità penale.

Se l'organizzatore fornisce un tracciato od una mappa scorrette; se i pericoli geomorfologici non sono segnalati; se la vigilanza medica od i soccorsi non sono predisposti o non sono adeguati; se i ristori promessi non sono presenti o non sono adeguati; se non vengono fornite adeguate informazioni sul meteo e sulle conseguenti necessità; se i punti pericolosi non sono segnalati o messi in sicurezza,

E se un atleta, in conseguenza di tali mancanze, subisce un danno fisico

Ebbene: chi ha organizzato male l'evento potrà essere chiamato a risponderne.



In termini giuridici:

Se nel corso dell'attività si presentano pericoli non preventivati e dunque non accettati come possibile rischio, e se l'organizzatore non ha posto idonee cautele per prevenire il verificarsi dell'evento lesivo o perlomeno attenuarne le conseguenze, il concorrente potrà dolersi delle carenze riscontrate nel corso dell'attività. L'atleta impegnato in una manifestazione agonistica accetta di esporsi a quegli incidenti che ne rendono prevedibile la verifica (perché a produrli vi concorrono gli inevitabili errori del gesto sportivo). Questo esclude che delle conseguenze di tali incidenti debbano rispondere i soggetti cui spetta predisporre e controllare il campo di gara. In capo ai gestori (che organizzano un'attività implicante pericoli) **incombe l'obbligo di non aumentare l'insita pericolosità dell'attività sportiva** e dunque si non incorrere in difetti ed errori nella predisposizione delle misure che debbono connotare il campo di gara (Cass. 3528/09).



Cioè?

Gli organizzatori devono evitare che si producano a carico dell'atleta conseguenze più gravi di quelle normali. Devono:

- mitigare il "rischio tipico";
- evitare l'insorgenza di "rischi atipici" (richiamo alla disciplina DLG 40/2021).

Il giudice dovrà allora valutare in cosa consiste la specifica attività sportiva svolta e se esistono regole redatte da associazioni; dovrà poi scendere nel concreto per verificare le modalità organizzative prescelte dai gestori/organizzatori per verificare se siano stati aumentati i rischi propri della specifica attività sportiva; passerà a verificare la tipologia di atleti iscritti all'attività sportiva agonistica; indicherà, conclusivamente se gli atleti sono stati esposti a rischi e conseguenze più gravi rispetto a quelli che sono prevedibili nel peculiare settore.



Chi risponde penalmente?

A questo punto abbiamo capito che il problema penale riguarda un evento lesivo occorso all'atleta durante una gara.

Un problema che sia chiama lesione o morte: **lesioni personali colpose (590) od omicidio colposo (589 cp)**. Chiamiamolo con termine penale: un evento dannoso provocato da una carenza organizzativa, a suo volta dovuta ad una omissione colposa. Questa è la ragione della incolpazione penale: qualcuno ha agito (o meglio: ha omesso di agire) con colpa. Ha sbagliato in una delle attività sopra descritte per le quali vi era stato affidamento da parte dell'atleta.

A questo punto è agevole capire chi è chiamato a rispondere: chi ha organizzato tutta l'attività e/o chi ha curato quel particolare settore (ad esempio: medico) nel quale si è verificata la mancanza che ha poi causato l'evento.



L'organizzatore.

Il soggetto che organizza l'evento è, per chiamarlo con il termine penale, in una "posizione di garanzia". Ha, cioè, garantito il partecipante che nel corso dell'attività sportiva non si verificano pericoli "atipici", e cioè che i rischi siano solo quelli accettati dall'atleta, non altri.

Chi organizza, gestisce; chi gestisce, risponde penalmente.

L'organizzatore, tra l'altro, ha la responsabilità per tutto il coordinamento dell'evento. Alla sua figura possono aggiungersi altri soggetti, come ad esempio il responsabile del campo di gara o il responsabile per la parte medica.

Sono responsabilità cumulative, assai raramente alternative.



CASI POSSIBILI e REALI.

- 1) Il certificato medico agonistico non fornito o non aggiornato;
- 2) Il campo di gara non idoneo;
- 3) Il soccorso non tempestivo;
- 4) L'errata informazione sul tracciato o sui pericoli;
- 5) La mancata sospensione della gara;
- 6) L'infortunio durante la gara;
- 7) Lo scontro con il pubblico o con i passanti;
- 8) Il mancato controllo dei materiali obbligatori.



In particolare Tribunale Savona: il caso "maremontana" 2013

Gara di trail run di 47 km e 2.900 d+; previsioni meteo avverse; gara parte modificata solo per pochi tratti; atleta tra i primi si sente male; arresto cardiocircolatorio; morte.

Processo tre soggetti: per direttore di gara; responsabile del percorso di gara; responsabile del piano di soccorso medico.


Imputazione per colpa proprio per le ragioni che sopra si sono riassunte: i soggetti in posizione di garanzia non hanno fatto tutto ciò che avrebbero dovuto.

In particolare:



Il capo di imputazione

- 1) nel non aver adottato le necessarie misure volte a garantire l'effettività del soccorso sanitario in qualsiasi punto e momento di svolgimento della gara;
- 2) nel non aver adottato le necessarie misure precauzionali in considerazione delle condizioni metereologiche previste, ed in particolare: - omettendo di annullare la corsa podistica “lunga” o, quantomeno, di ridurne il percorso a quella di minor durata; - adottando la decisione di ridurre il percorso di gara in notevole ritardo; - lasciando che i partecipanti proseguissero in un tratto in cui, per le condizioni meteorologiche e per le decisioni di cui ai punti che seguono, gli stessi non avrebbero potuto essere soccorsi in tempi ragionevoli; - non implementando i presidi sanitari;
- 3) nell'aver deciso, a seguito dei numerosi interventi sanitari per ipotermia dei partecipanti, di spostare le squadre di soccorso, di fatto lasciando così priva di idonea copertura sanitaria (se non con personale paramedico) il tratto di percorso della gara lunga, e quindi quello più critico;
- 4) nell'aver consentito lo svolgimento della gara e la percorrenza di un tratto difficilmente raggiungibile già in condizioni meteo favorevoli anche col personale paramedico previsto.



Il dibattito: va tutto bene?

Nel corso del processo il giudice ha accertato che:

- la gara era stata predisposta in modo accurato sia per quanto attiene alla presenza di ristori che ai punti di soccorso;
- gli atleti erano stati correttamente informati sul percorso, sul materiale necessario e sulle condizioni meteo in arrivo;
- il piano di soccorso era stato concordato con le autorità competenti ed anche il servizio di elisoccorso è stato chiamato (ed è intervenuto) in modo adeguato.

E inoltre la gara di trail “è definibile come uno sport estremo, in cui è insito un rischio accettato e addirittura ricercato dal partecipante. In tal senso la predisposizione della gara si fonda anche sul principio, entro certi limiti, di autosufficienza dell’atleta nel corso della gara...”



NO! Non va tutto bene.

Il fatto di far partire una gara in condizioni meteo molto avverse, già conosciute da giorni, significa affrontare un rischio del tutto evitabile di eventi accidentali connessi al maltempo nonché il rischio di difficoltà di soccorsi.

Il fatto di affrontare tali rischi è del tutto gratuito in quanto la gara avrebbe potuto e, ad avviso dello scrivente, avrebbe dovuto essere annullata e riprogrammata”.

Sport estremo, dunque, ed accettazione di un rischio “tipico” di tale sport da parte dell’atleta correttamente informato non sono elementi idonei – di per sé soli – ad escludere la responsabilità degli organizzatori. Questi sono infatti tenuti ad evitare che i partecipanti si vedano costretti ad affrontare pericoli “atipici”, diversi dunque da quelli che è lecito attendersi finanche nella pratica di uno sport estremo.

“il punto è che nel caso di specie il rischio era agevolmente evitabile, semplicemente annullando la gara e riprogrammandola. Non fare ciò, ad avviso dello scrivente, è stata una negligenza degli organizzatori che ha esposto i partecipanti in maniera gratuita a rischi per la loro incolumità”.



C'è colpa. Ma non responsabilità.

La colpa degli imputati si è dunque manifestata sotto un duplice aspetto, sebbene connessa ad una medesima sottovalutazione del meteo: - esporre i partecipanti ad un rischio eccentrico rispetto a quello tipico dello sport, pur estremo, praticato; - non aver predisposto un sistema di sicurezza medica e paramedica adeguato rispetto alla situazione venutasi a creare sul percorso di gara.

Nonostante tale colpa (evidente e riguardante anche il posizionamento dei soccorsi, che sono intervenuti in ritardo perché occupati ad aiutare altri atleti infortunatisi) i tre imputati sono stati assolti perché il malore che ha colpito l'atleta non era connesso alla situazione di freddo e maltempo, ma ad una malformazione cardiaca. L'atleta è infatti deceduto a seguito di un arresto cardiaco insorto in un quadro di cardiomiopatia ipertrofica e determinato da stress fisico massimale. È stato in sostanza accertato che il corridore aveva una pregressa patologia (l'ipertrofia del ventricolo che causa una significativa riduzione della funzionalità del ventricolo stesso) tale da predisporlo a fenomeni di morte improvvisa da arresto cardiaco. Tale patologia ha determinato, in concomitanza con uno sforzo massimale, l'instaurarsi della crisi cardiaca ed ha costituito il c.d. trigger dell'evento.



Assoluzione.

Il dibattimento ha dunque consentito di appurare che il decesso dell'atleta non era legato causalmente né con il freddo patito (non era presente alcun sintomo di morte da ipotermia) né con le carenze organizzative riscontrate.

Lo stesso consulente tecnico del PM ha affermato infatti che la crisi cardiaca si sarebbe determinata, a causa dello sforzo, anche in una giornata di sole.

La cardiopatia preesistente ha dunque avuto una efficienza causale determinante non solo per scatenare l'evento ischemico ma anche nella evoluzione dello stesso, influenzando negativamente la possibilità di recupero.

Poiché, ovviamente, la patologia del corridore non era nota agli imputati né l'evento mortale era stato causato dalla colpa degli stessi, il Giudice li ha infine assolti perché il fatto non sussiste.

